

COMUNE DI VALDOBBIADENE

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO COMUNALE

DELL'ATTIVITA' DI VENDITA

SU AREE PUBBLICHE

(COORDINATO CON IL PIANO COMUNALE DELLE AREE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 60 del 30.06.1998

Pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per giorni 15 consecutivi dal 07.09.1998 al 21.09.1998 ai sensi dell'art. 10 delle preleggi

Successivamente modificato (integrazioni al Piano delle aree per il commercio su aree pubbliche) con deliberazione di Consiglio Comunale n° 8 del 29.01.2001

Pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 09.03.2001 al 23.03.2001 ai sensi dell'art. 100, comma 5, del vigente Statuto Comunale

In vigore dal 24.03.2001

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Colletto Dr.ssa Antonella)

I N D I C E

Art. 1	<i>OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED ESTREMI DEGLI ATTI FORMALI DI CONFERMA DEI MERCATI E DEI POSTEGGI ISOLATI STAGIONALI E DI INDICAZIONE DEI POSTEGGI PER AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE</i>	Pag. 1
Art. 2	<i>DEFINIZIONI</i>	Pag. 1
ATTIVITA' DI VENDITA NEI MERCATI E NEI POSTEGGI ISOLATI		
Art. 3	<i>GIORNATE ED ORARI DI SVOLGIMENTO DEI MERCATI</i>	Pag. 1
Art. 4	<i>LOCALIZZAZIONE E CONFIGURAZIONE DEI MERCATI</i>	Pag. 2
Art. 5	<i>MODALITA' DI ACCESSO DEGLI OPERATORI E SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA</i>	Pag. 3
Art. 6	<i>CIRCOLAZIONE VEICOLARE NEI MERCATI</i>	Pag. 3
Art. 7	<i>CRITERI DI ASSEGNAZIONE DECENNALE DEI POSTEGGI ANNUALI PER PRODUTTORI AGRICOLI E DEI POSTEGGI STAGIONALI</i>	Pag. 3
Art. 8	<i>CRITERI DI ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTEGGI STAGIONALI</i>	Pag. 4
Art. 9	<i>POSTEGGI ISOLATI STAGIONALI</i>	Pag. 4
Art. 10	<i>POSTEGGI PER AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE</i>	Pag. 5
Art. 11	<i>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI AI PRECARI</i>	Pag. 6
Art. 12	<i>DEFINIZIONE DI CORRETTE MODALITA' DI VENDITA</i>	Pag. 6
Art. 13	<i>FUNZIONAMENTO DELLE AREE DESTINATE ALLA VENDITA</i>	Pag. 7
Art. 14	<i>RICHIAMO DELLE NORME IGIENICO-SANITARIE PER LA VENDITA DEI GENERI ALIMENTARI</i>	Pag. 7
Art. 15	<i>RICHIAMO DELLE MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE VARIE TASSE E TRIBUTI COMUNALI RELATIVI ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO (T.O.S.A.P), ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI E AL CANONE D'USO DELLE ATTREZZATURE</i>	Pag. 8
Art. 16	<i>EVENTUALE SOSPENSIONE DEL MERCATO E DELLE ALTRE FORME DI VENDITA IN CASO DI FESTIVITA'</i>	Pag. 8
Art. 17	<i>MODALITA' DI TENUTA E CONSULTAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA DEI MERCATI</i>	Pag. 9
Art. 18	<i>VARIAZIONE DEL DIMENSIONAMENTO E DELLA LOCALIZZAZIONE DEI POSTEGGI</i>	Pag. 9
Art. 19	<i>MODALITA' DI RIASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTO DEL MERCATO</i>	Pag. 9

Art. 20	<i>CRITERI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E RELATIVE CONCESSIONI PER POSTEGGI PER ATTIVITA' DI TIPO "B"</i>	Pag. 10
Art. 21	<i>TRASFERIMENTO PER MIGLIORIE</i>	Pag. 11
Art. 22	<i>RICHIAMO ALLE MODALITA' DI SUBINGRESSO</i>	Pag. 11
Art. 23	<i>CRITERI PER LA REVOCA, LA DECADENZA O LA SOSPENSIONE, LA SCADENZA E LA RINUNCIA DELL'ATTO DI CONCESSIONE</i>	Pag. 11
Art. 24	<i>REVOCA DEL POSTEGGIO PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE</i>	Pag. 12

ATTIVITA' DI VENDITA IN FORMA ITINERANTE

Art. 25	<i>RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI DI TIPO "C"</i>	Pag. 13
Art. 26	<i>DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE</i>	Pag. 13

SANZIONI

Art. 27	<i>DEFINIZIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE E ACCESSORIE</i>	Pag. 13
----------------	---	----------------

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED ESTREMI DEGLI ATTI FORMALI DI CONFERMA DEI MERCATI E DEI POSTEGGI ISOLATI STAGIONALI E DI INDICAZIONE DEI POSTEGGI PER AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del mercato annuale settimanale del lunedì in Valdobbiadene Capoluogo, del mercato annuale settimanale del venerdì di Bigolino, dei posteggi isolati stagionali, dei posteggi individuati per le autorizzazioni temporanee e di quelli per sola esposizione, così come sono stati individuati dal piano comunale delle aree per il commercio su aree pubbliche, approvato con delibera di Consiglio n° 60 del 30.06.1998, convalidato dalla Regione Veneto con nota _____ del _____.
2. Il presente Regolamento è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 60 del 30.06.1998 contestualmente all'approvazione del piano delle aree per il commercio su aree pubbliche.

ART. 2

DEFINIZIONI

1. Agli effetti del presente regolamento per le tipologie di vendita su aree pubbliche si fa riferimento all'art. 1, comma 2°, lett. a), b) e c) della Legge n° 112/1991; per "posteggio" si intende la parte di area pubblica, di cui il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione al titolare dell'attività; per "autorizzazione stagionale" e per "autorizzazione temporanea" alla vendita, valgono le norme stabilite dall'art. 41, commi 10° e 11° del D.M. n° 375/1988.

ART. 3

GIORNATE ED ORARI DI SVOLGIMENTO DEI MERCATI

1. Il mercato annuale settimanale di Valdobbiadene Capoluogo ha luogo nei giorni di lunedì dalle ore 7.30 alle ore 13.00.
2. Il mercato annuale settimanale di Bigolino ha luogo nei giorni di venerdì dalle ore 7.30 alle ore 13.00.
3. I concessionari di posteggio entro le ore 8.15 devono avere installato il proprio banco-autoservizio ed attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascun assegnato. Oltre alle ore 8.00 non verrà più consentito ai titolari dei posteggi di posizionarsi e verranno in ogni caso considerati assenti ai fini del controllo e della statistica delle presenze.
4. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 7.00 e/o sgomberare il posteggio prima delle ore 13.00 se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero).
5. Entro le ore 14.00 tutti i concessionari di posteggio debbono avere sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.

ART. 4

LOCALIZZAZIONE E CONFIGURAZIONE DEI MERCATI

1. L'area di mercato annuale settimanale di Valdobbadiene Capoluogo è quella configurata nella planimetria costituente l'allegato A) al presente regolamento, dalla quale si evidenziano:

- a) ampiezza complessiva dell'area di mercato: mq. 6.000 circa;
- b) superficie complessiva dei posteggi per la vendita: mq. 4.319,70;
- c) totale posteggi: n° 110 di cui:
 - n° 18 per operatori annuali del settore alimentare con concessione decennale di posteggio ed autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 1, comma 2° lett. b) della Legge n° 112/1991;
 - n° 84 per operatori annuali del settore non alimentare con concessione decennale di posteggio ed autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 1, comma 2° lett. b) della Legge n° 112/1991;
 - n° 2 per operatori annuali del settore misto alimentare e non alimentare, con concessione decennale di posteggio ed autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 1, comma 2° lett. b) della Legge n° 112/1991;
 - n° 2 per produttori agricoli annuali del settore non alimentare (fiori e piante) con concessione di posteggio e autorizzati dal Sindaco ai sensi della Legge n° 59/1963;
 - n° 4 per operatori stagionali, di cui n° 2 esclusivamente per produttori agricoli del settore alimentare (frutta e verdura), n° 1 per produttori agricoli del settore non alimentare (fiori e piante) e n° 1 per operatori commerciali che trattino prodotti particolari indicati al comma 3° del successivo art. 7. Ai produttori agricoli detti posteggi sono assegnati con concessione e autorizzazione del Responsabile del Servizio Attività Produttive ai sensi della Legge n° 59/63. Agli altri operatori detto posteggio è assegnato con concessione decennale ed autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 1, comma 2° lett. b) della Legge n° 112/1991. I subentranti a questi ultimi operatori dovranno rispettare la particolare prescrizione merceologica prevista al comma 3° dell'art. 7 del presente regolamento.

2. L'area di mercato annuale settimanale di Bigolino è quella configurata nella planimetria costituente l'allegato B) al presente regolamento, dalla quale si evidenziano:

- a) ampiezza complessiva dell'area di mercato: mq. 700 circa;
- b) superficie complessiva dei posteggi: mq. 400;
- c) totale posteggi: n° 11 di cui:
 - n° 5 per operatori annuali del settore alimentare con concessione decennale di posteggio ed autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 1, comma 2° lett. b) della Legge n° 112/1991;
 - n° 5 per operatori annuali del settore non alimentare con concessione decennale di posteggio ed autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 1, comma 2° lett. b) della Legge n° 112/1991;
 - n° 1 per produttore agricolo stagionale del settore alimentare in possesso di concessione di posteggio ed autorizzato dal Sindaco ai sensi della Legge n° 59/1963.

ART. 5

MODALITA' DI ACCESSO DEGLI OPERATORI E SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati negli spazi appositamente indicati nelle planimetrie.
2. E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.
3. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto intervento (ambulanze, Vigili del Fuoco, P.S.), rispettando, lungo i percorsi pedonali, le distanze minime tra banco e banco, o tra banco e opposto marciapiede o facciate degli edifici, di metri 3,50.
4. In caso di comprovata necessita' il Comune può', sentite le Associazioni di categoria, rendere obbligatorio l'utilizzo dei soli ombrelloni o tendaggi, senza il furgone.

ART. 6

CIRCOLAZIONE VEICOLARE NEI MERCATI

1. Dalle ore 7.00 alle ore 14.00 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata ai mercati, fatti salvi i mezzi di emergenza e i mezzi autorizzati da apposita Ordinanza Sindacale ed esclusi i mezzi propri degli operatori del mercato dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 13.00 alle ore 14.00.

ART. 7

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DECENNALE DEI POSTEGGI ANNUALI PER PRODUTTORI AGRICOLI E DEI POSTEGGI STAGIONALI

1. A partire dalla data di disponibilità del posteggio, l'assegnazione, fatta dal Responsabile dell'Ufficio Attività Produttive con concessione decennale è effettuata, nel caso di produttori agricoli, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
A parità di data di presentazione della domanda il posteggio sarà assegnato per sorteggio.
2. Nel caso di operatore stagionale non agricolo i criteri di assegnazione del posteggio, il rilascio dell'autorizzazione e le modalità di presentazione della domanda sono individuati all'art. 20 del presente regolamento.
3. E' consentita, per i posteggi stagionali, in virtù della stagionalità cui sono soggetti la produzione agricola e le produzioni delle particolari merci ammesse in questi posteggi, l'assegnazione degli stessi per una durata che, su richiesta dell'interessato, sarà decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi all'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 120.
4. L'assegnazione dei posteggi stagionali n° 0S e n° 6S è riservata esclusivamente a produttori agricoli del settore alimentare (frutta e verdura). L'assegnazione del posteggio stagionale n° 7S è destinata per i produttori agricoli del settore non alimentare (fiori e piante). L'assegnazione del

posteggio stagionale n° 2S è destinata, invece, agli operatori commerciali stagionali che trattano esclusivamente i seguenti articoli: scale, botti, accessori in legno, cesti ed oggetti in vimini.

5. Ai sensi dell'art. 20, comma 3°, del Decreto n° 248/1993, i titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore contestualmente alla richiesta di posteggio, secondo le modalità già indicate da tale norma, e al principio di ogni anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione. Non permanendo questa qualifica, l'autorizzazione decade.
6. Al raggiungimento di assenze superiori al 25% del periodo assegnato il posteggio viene revocato, salvo malattie o cause di forza maggiore (art. 3 comma 9° Legge n° 112/1991 e art. 8 comma 5° D.M. n° 248/1993).

ART. 8

CRITERI DI ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTEGGI STAGIONALI

1. L'assegnazione dei posteggi stagionali mediante concessione giornaliera esclusivamente ad operatori stagionali avviene con priorità ai produttori agricoli, sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla Legge n° 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della n° 241/1990;
 - a parità di anzianità per sorteggio;
2. Qualora dal rilascio dell'autorizzazione o dalla presentazione della denuncia di inizio attività sia decorso oltre un anno, è condizione per l'ammissione al posteggio che sia esibita una certificazione attestante la qualità di agricoltore rilasciata in data non antecedente al periodo di un anno.
3. Il posteggio libero stagionale va assegnato qualunque sia il suo settore (alimentare o non alimentare), indipendentemente dalla merceologia trattata dall'operatore, purché si tratti di un operatore agricolo stagionale, oppure di un operatore commerciale in possesso di autorizzazione stagionale (mod. SIREDI AP stagionale, indifferentemente tipo A / tipo B / tipo C).
4. I posteggi stagionali non possono essere assegnati ad operatori commerciali permanenti, cioè non stagionali.

ART. 9

POSTEGGI ISOLATI STAGIONALI

1. In località Pianezze sono individuati dalla planimetria C) allegata:
 - n° 3 posteggi stagionali di superficie complessiva di mq. 96 per il settore non alimentare con concessione decennale di posteggio ed autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 1, comma 2° lett. b) della Legge n° 112/1991;

- n° 2 posteggi stagionali di superficie complessiva di mq. 64 per il settore alimentare con concessione decennale di posteggio ed autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 1, comma 2° lett. b) della Legge n° 112/1991;
 - n° 1 posteggio stagionale per la vendita di prodotti alimentari indicati alle tabelle VII e I esclusivamente di panini, bibite, tramezzini, abbinati esclusivamente alla somministrazione, con concessione decennale di posteggio ed autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 1, comma 2° lett. b) della Legge n° 112/1991.
2. Il periodo di utilizzo va dal 1 maggio al 30 settembre nei soli giorni di domenica, con orario dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

ART. 10

POSTEGGI PER AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

1. I seguenti posteggi, possono essere utilizzati da operatori in possesso di autorizzazione di tipo "C" o da produttori agricoli, in concomitanza di manifestazioni e riunioni straordinarie di persone (anche revisioni periodiche di veicoli) e per la vendita e somministrazione di particolari prodotti tipicamente stagionali (angurie, meloni, funghi, tartufi e castagne), nonché per la vendita di libri, per una sosta temporanea fino ad un massimo di trenta giorni, previa autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, delimitazione del periodo da parte del Responsabile del Servizio Attività Produttive, la sola corresponsione della T.O.S.A.P. e con le seguenti limitazioni:
- n° 1 in Via Garibaldi loc. Foro Boario, contrassegnato nell'allegato A) dal simbolo ST, solo per la vendita e/o somministrazione di prodotti tipicamente stagionali (angurie, meloni e castagne), con l'esclusione della giornata di mercato del lunedì;
 - n° 1 in Piazza Marconi, contrassegnato nell'allegato A) dal simbolo ST, solo per la vendita di libri, con l'esclusione della giornata di mercato del lunedì;
 - n° 1 in Via della Rosa loc. Bigolino, contrassegnato nell'allegato B) dal simbolo ST, per la vendita di prodotti non alimentari e alimentari con facoltà di somministrazione di prodotti stagionali (angurie, meloni e castagne), con l'esclusione della giornata di mercato del venerdì;
 - n° 1 in Via della Pace presso il piazzale del Cimitero, contrassegnato nell'allegato D) dal simbolo ST, solo per la vendita di prodotti alimentari indicati alla tabella VII e I limitatamente a panini, bibite, tramezzini abbinati esclusivamente alla somministrazione in concomitanza di riunioni straordinarie di persone (revisione autovetture).
2. Qualora il posteggio indicato in cartografia non fosse ritenuto adatto per straordinari e particolari motivi, il Responsabile del Servizio potrà assegnare all'operatore una diversa ubicazione, su indicazione e consenso della Polizia Municipale, ma sempre nell'ambito della zona indicata.

ART. 11

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI AI PRECARI

1. I concessionari di posteggi non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente art. 3, comma 3°, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti senza che possano richiedere la restituzione delle tasse pagate.
2. I posteggi liberi alle ore 8.00 sono assegnati per quel giorno agli operatori privi di posteggio inseriti nella graduatoria riferita al singolo mercato.
3. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi l'Ufficio competente formerà apposita graduatoria per ogni mercato, includendo gli operatori che abbiano fatto richiesta di posteggio, attribuendo ad essi un punto per ogni giornata di attività o di presenza alla "spunta" all'inizio delle operazioni.
4. L'assegnazione dei posteggi avviene in base all'ordine di posizione in graduatoria quale è definito dando la priorità:
 - a) all'operatore che ha il più alto numero di presenze sul mercato (anzianità di presenza), quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità o specializzazione merceologica;
 - b) all'operatore che vanta la maggiore anzianità nell'attività desumibile dal Registro Ditte;
 - c) iscrizione al R.E.C..
5. Il posteggio libero annuale va assegnato qualunque sia il suo settore (alimentare o non alimentare), indipendentemente dalla merceologia trattata dall'operatore.
6. La graduatoria dei precari è tenuta dall'Ufficio Commercio e Mercati o dalla Polizia Municipale; una copia aggiornata è depositata presso l'Ufficio Commercio Comunale.

ART. 12

DEFINIZIONE DI CORRETTE MODALITA' DI VENDITA

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti, chiuderli ermeticamente in sacchetti a perdere, depositandoli poi negli appositi contenitori.
2. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito.
3. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
4. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre mt. 0,50 dalla verticale del limite del posteggio assegnato.
5. In caso di eventuali modifiche alle presenti planimetrie dei mercati, i posteggi dovranno essere posti a distanza adeguata al fine di non intralciare il passaggio pedonale e l'accesso alle abitazioni dei residenti.
6. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, sempreché il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.

ART. 13

FUNZIONAMENTO DELLE AREE DESTINATE ALLA VENDITA

1. I mercati, i posteggi isolati stagionali ed i posteggi per autorizzazioni temporanee, sono gestiti dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale.
2. Gli Uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dalla Statuto Comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di vendita.
3. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Municipale. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda USL.
4. Il Sindaco può fissare gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato anche in deroga a quelli stabiliti nel precedente articolo 3.
5. I concessionari non possono occupare con i banchi di vendita una superficie maggiore o diversa da quella assegnata né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito.
6. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.
7. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata dei mercati fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato, considerando, in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti.

ART. 14

RICHIAMO DELLE NORME IGIENICO-SANITARIE PER LA VENDITA DEI GENERI ALIMENTARI

1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità Sanitaria.
2. La materia è disciplinata dall'art. 22 del D.M. n° 248/1993, e dall'Ordinanza del Ministero della Sanità del 26 Giugno 1995, per la parte non espressamente indicata, dal T.U. leggi sanitarie e regolamento comunale d'Igiene e Veterinaria, nonché dalla Legge n° 283/1962 e relativo regolamento d'attuazione n° 327/1980, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Ai sensi dell'art. 7 dell'Ordinanza del Ministero della Sanità citata, al comma 2°, le autorizzazioni dell'esercizio del commercio di sostanze alimentari e di bevande sono rilasciate previo accertamento, da parte dell'Autorità Sanitaria territorialmente competente, della sussistenza dei prescritti requisiti di carattere igienico-sanitario.

4. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, qualora trattasi di norme direttamente desumibili dalla Legge n° 112/1991 e dal Decreto n° 248/1993, oltreché all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della concessione di posteggio. Decorsi 6 mesi e perdurando il mancato rispetto della normativa, la concessione di posteggio deve essere revocata.
5. L'Autorità Sanitaria provvede a disciplinare, sotto lo specifico profilo di competenza, l'attività del mercato, al fine di garantire il rispetto alle norme di carattere igienico-sanitario.

ART. 15

RICHIAMO DELLE MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE VARIE TASSE E TRIBUTI COMUNALI RELATIVI ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO (T.O.S.A.P.), ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI E AL CANONE D'USO DELLE ATTREZZATURE

1. Le concessioni annuali aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono assoggettabili al pagamento delle tasse previste nella misura stabilita dalle vigenti norme e dei canoni per la concessione del posteggio adottati dal Consiglio Comunale sulla base degli indirizzi regionali e sentita la Commissione di cui all'art. 4 della Legge n° 112/1991.
2. Le imposte dovranno essere versate esclusivamente alla ditta concessionaria per il Comune di Valdobbiadene.

ART. 16

EVENTUALE SOSPENSIONE DEL MERCATO E DELLE ALTRE FORME DI VENDITA IN CASO DI FESTIVITA'

1. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo o in concomitanza con particolari ricorrenze di carattere locale per le quali l'Amministrazione Comunale ritenga di mettere a disposizione l'area dei mercati del Capoluogo, di Bigolino o di Pianezze, lo svolgimento dello stesso deve essere anticipato al giorno precedente non festivo, o posticipato al giorno successivo non festivo, fatto salvo il lunedì di S. Gregorio in cui il mercato è revocato.
2. Se il Sindaco ritenesse impraticabili entrambe le ipotesi suddette il mercato verrà revocato tramite Ordinanza Sindacale.
3. Il mercato di Pianezze, in deroga al comma 1° del presente articolo, manterrà lo svolgimento nella giornata di domenica, in quanto abitudine ormai consolidata nel tempo.

ART. 17

MODALITA' DI TENUTA E CONSULTAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA DEI MERCATI

1. Presso l'Ufficio Commercio deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi indicati

con numeri arabi, nonché l'originale della Pianta organica con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza.

2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'Ufficio Commercio ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento della Pianta organica e comunicarlo alla Regione ai sensi dell'art. 7, comma 3° del Decreto n° 248/1993.
3. Copia della planimetria e della Pianta organica è depositata presso il Comando di Polizia Municipale per il servizio di vigilanza e, limitatamente ai generi alimentari, è inviata all'USL (Servizio di Igiene Pubblica) competente per il territorio.

ART. 18

VARIAZIONE DEL DIMENSIONAMENTO E DELLA LOCALIZZAZIONE DEI POSTEGGI

1. Le variazioni solo temporanee del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempreché disposte per motivi contingibili ed urgenti, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento solo temporaneo, a cura dei competenti Uffici Comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli allegati.
2. Le variazioni di cui al comma 1° comportano il pronto aggiornamento degli elaborati cartografici da tenersi a disposizione degli operatori e degli altri soggetti interessati.

ART. 19

MODALITA' DI RIASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE O SPOSTAMENTO DEL MERCATO

1. In caso di ridefinizione dell'ampiezza complessiva del mercato per ristrutturazione, compatibilmente con la disponibilità di superficie, è fatta salva l'esigenza della revisione dei singoli posteggi e per le nuove autorizzazioni si applica la normativa regionale vigente.
2. Il Sindaco comunica agli enti interessati ed agli operatori titolari di posteggio l'ubicazione del territorio comunale della nuova area dove sarà spostato il mercato comunale, effettuando la riassegnazione dei posteggi sulla base delle preferenze espresse dagli operatori, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante da apposita graduatoria formulata sulla base:
 - a) dell'anzianità di frequenza quali concessionari dei posteggi;
 - b) in caso di parità, sulla base dell'anzianità dell'attività risultante dall'iscrizione al Registro Ditte;
 - c) iscrizione al R.E.C..

ART. 20

CRITERI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E RELATIVE CONCESSIONI PER POSTEGGI PER ATTIVITA' DI TIPO "B"

1. Le nuove autorizzazioni di tipo "B" sono rilasciate, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste al Sindaco, dopo la pubblicazione sul B.U.R. dell'elenco dei posteggi liberi sul territorio comunale, tenendo conto dei criteri contenuti nel provvedimento

della Giunta Regionale di cui all'art. 4, comma 1°, della Legge Regionale n° 8/1995 e dei seguenti criteri di priorità determinati dal Presidente della Giunta Regionale con D.P.G.R. n° 1576 del 21.07.1997 per le domande aventi la medesima data di presentazione, ai sensi dell'art. 2, comma 4°, della Legge Regionale:

- a) maggior numero di presenze sullo stesso mercato, effettuate a titolo precario dal 23 Aprile 1991 (data di entrata in vigore della Legge 28 Marzo 1991 n° 112) dal soggetto che fa la domanda o, in caso di subingresso, effettuate dall'operatore che ha ceduto la propria azienda al richiedente;
- b) maggiore anzianità di iscrizione risultante dal REA (ex Registro Ditte);
- c) maggiore anzianità di iscrizione al Registro Esercenti Commercio;
- d) a parità di tutte le sopracitate condizioni l'assegnazione verrà fatta per sorteggio.

2. La domanda di autorizzazione, redatta in carta legale, va inoltrata direttamente o spedita con lettera raccomandata, esclusivamente dopo la pubblicazione sul B.U.R. dell'elenco dei posteggi liberi. Essa deve riferirsi ad un determinato posteggio indicato nell'elenco pubblicato sul B.U.R. e deve contenere i seguenti dati essenziali:

- a) indicazione delle generalità, indirizzo e codice fiscale del richiedente o del legale rappresentante delle Società di persone (S.n.c. o S.a.s.). Nel caso di Società vanno indicati anche la ragione sociale, la sede legale ed il numero di codice fiscale;
- b) indicazione della nazionalità, dell'iscrizione al R.E.C. e relative specializzazioni merceologiche nel R.E.C., come individuato nel Bando Regionale dei posteggi liberi.

3. Alla domanda vanno allegati:

- a) nel caso di Agricoltore, certificato in carta libera rilasciato dal Sindaco del Comune in cui si trova il terreno o i terreni, con relativa estensione, destinati alla produzione dei prodotti posti in vendita, ai sensi dell'art. 20, comma 3°, del D.M. n° 248/1993;
- b) autocertificazione antimafia (se non resa contestualmente alla domanda);
- c) nel caso di autorizzazione alla vendita di generi alimentari:

- copia del libretto sanitario degli addetti;

- copia dell'autorizzazione sanitaria del veicolo;

d) visura iscrizione al R.E.C.;

e) nel caso di Società, visura camerale d'iscrizione al Registro delle Imprese.

4. Il Responsabile del Servizio rilascia l'autorizzazione ed assegna il posteggio nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 3°, 4° e 5° della Legge Regionale n° 8/1995.

ART. 21

TRASFERIMENTO PER MIGLIORIE

1. Qualora si rendessero liberi dei posteggi, il Sindaco si riserva la possibilità di accogliere con priorità le domande di trasferimento per miglorie presentate in carta legale dagli operatori già presenti nel mercato. Per la determinazione dell'ordine cronologico di arrivo si fa riferimento:

- alla data di iscrizione al Protocollo generale, se la domanda viene presentata a mano o inviata tramite posta ordinaria;

- alla data di spedizione del plico, se inviata a mezzo raccomandata del servizio postale.

2. In caso di parità di data di presentazione, l'assegnazione avverrà secondo i casi di priorità stabiliti dall'art. 7, comma 1° del presente regolamento.

ART. 22

RICHIAMO ALLE MODALITA' DI SUBINGRESSO

1. Il subentro nella titolarità dell'azienda comporta il passaggio della concessione del posteggio al subentrante, sempre che vengano rispettate le disposizioni di cui all'art. 49 del D.M. n° 375/1988. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 16 del D.M. n° 248/1993.

ART. 23

CRITERI PER LA REVOCA, LA DECADENZA O LA SOSPENSIONE, LA SCADENZA E LA RINUNCIA DELL'ATTO DI CONCESSIONE

1. Il Responsabile del Servizio rilascia l'atto di concessione a chi sia titolare dell'autorizzazione prevista dalla legge (tipo B).
2. Il Responsabile del Servizio con proprio provvedimento dispone la revoca o la decadenza dell'atto di concessione nei casi previsti dalla Legge n° 112/1991, art. 3, comma 10° e art. 5, nonché dall'art. 8 del D.M. 4 Giugno 1993, n° 248 e successive modificazioni, non appena si siano prodotte le cause che le motivano, disponendo per l'immediata comunicazione all'interessato tramite l'Ufficio competente.
3. Il conteggio delle presenze di riferimento per l'esecuzione dei provvedimenti indicati, decorre dalla data di notifica del parere favorevole al rilascio della concessione, mentre in caso di subingresso decorre dalla data di presentazione della domanda.
4. Ai sensi dell'art. 6 della Legge n° 112/1991 e dell'art. 5 comma 1°, lettera c) della Legge 25 Marzo 1997 n° 77, il Sindaco, quale Autorità competente a ricevere il rapporto di inosservanza delle norme di legge e delle disposizioni del presente regolamento, sanziona nei termini previsti dall'art. 27 del presente regolamento i soggetti che hanno commesso infrazione; nei casi di particolare gravità e recidiva, adotta altresì i conseguenti provvedimenti di:
 - a) sospensione dell'autorizzazione per un massimo di sessanta giorni;
 - b) revoca della stessa.
5. La concessione del posteggio è comunque sospesa nei casi di:
 - a) accertato e notificato mancato versamento delle tariffe dovute per i tributi comunali (T.O.S.A.P., Rifiuti, Canone posteggi), la durata della sospensione è pari al periodo di mancato versamento;
 - b) recidiva per mancata osservanza delle disposizioni del presente regolamento.
6. L'autorizzazione è comunque revocata per cancellazione o mancanza di iscrizione al R.E.C. , ai sensi dell'art. 31 comma 1°, lettera c) della Legge n° 426/1971.

7. La domanda di rinnovo, redatta in carta legale, va presentata al Sindaco entro sessanta giorni dalla scadenza decennale.
8. Il Responsabile del Servizio verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi, rilascia l'autorizzazione e riassegna il posteggio richiesto entro i sessanta giorni successivi.
9. La mancata presentazione della domanda da parte del titolare del posteggio entro il termine di cui al comma 7°, va considerata come rinuncia alla concessione del posteggio stesso che si rende in tal modo libero, per l'assegnazione ad altro richiedente, con le procedure previste dalle norme vigenti.
10. La comunicazione di rinuncia alla concessione va inviata al Sindaco allegando alla medesima l'originale dell'atto di concessione. L'atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia con la presentazione all'Ufficio Protocollo del Comune.

ART. 24

REVOCA DEL POSTEGGIO PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10°, della Legge n° 112/1991 e dell'art. 9 del Decreto n° 248/1993, qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio dovrà essere individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, sempreché per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione (art. 7, comma 8° del Decreto n° 248/1993);
 - b) nell'ambito delle aree di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.
2. E' comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni richiamate dall'art. 9, comma 2°, del Decreto n° 248/1993.
3. La revoca del posteggio può essere temporanea.

ART. 25

RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI DI TIPO "C"

1. Il rilascio delle autorizzazioni, comprese quelle stagionali, per l'esercizio del commercio in forma itinerante, avviene con le modalità previste dall'art. 5 della Legge Regionale n° 8/1995, nel rispetto dei criteri regionali di programmazione e dell'ordine di priorità previsto dalla citata Legge Regionale.

ART. 26

DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

1. Le presenti norme disciplinano lo svolgimento del commercio su aree pubbliche svolto a domicilio dei consumatori, da parte di operatori commerciali ed agricoltori in forma itinerante.
2. Gli operatori itineranti non possono sostare, per motivi di polizia stradale, nei seguenti luoghi:
 - in prossimità di curve;
 - davanti agli Uffici Pubblici (Municipio, posta, scuole, ecc.) ed agli Istituti di Credito, nonché sui sagrati delle Chiese;
 - nei parcheggi delimitati da apposita segnaletica;
 - in altre aree eventualmente individuate dal Sindaco, per motivi igienico-sanitari.
3. Nelle soste l'operatore non è tenuto a rispettare distanze dagli esercizi commerciali in sede fissa.
4. L'orario di esercizio dell'attività è lo stesso delle attività di commercio in sede fissa, fissato con Ordinanza Sindacale.
5. L'impiego di altoparlanti e di segnali acustici deve essere strettamente limitato e commisurato nell'intensità e nelle caratteristiche sonore all'esigenza di richiamare l'attenzione degli acquirenti, non dovendo costituire, comunque, fonte di turbativa della quiete pubblica.

ART. 27

DEFINIZIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE ED ACCESSORIE

1. Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza autorizzazione o fuori dal territorio è punito col pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire cinque milioni e la confisca di attrezzature e merce (art. 6, comma 1°, Legge n° 112/1991).
2. Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche su aree eccedenti il proprio spazio di posteggio assegnato in concessione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila per occupazione abusiva di suolo pubblico (art. 38 commi 1° e 3° del D.L. 15 Novembre 1993 n° 507 e artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. del 3 Marzo 1934, n° 383).
3. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire tre milioni (art. 6 comma 2°, Legge n° 112/1991).
4. Chiunque esercita il commercio su aree pubbliche con l'esposizione e la vendita di prodotti non compresi nell'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire cinque milioni e con la confisca di tali prodotti (art. 6, comma 3°, Legge n° 112/1991).

5. Chiunque non rispetta le prescrizioni di tempo stabilite per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire seicentomila (art. 6 comma 4°, Legge n° 112/1991).
6. Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza essere iscritto nel registro di cui alla Legge 11 Giugno 1971, n° 426, è punito con la sanzione prevista dall'art. 39 di tale legge.
7. L'agricoltore di cui all'art. 7, comma 6°, della Legge n° 112/1991, che sia sprovvisto del certificato rinnovato previsto dall'art. 20, comma 3°, del D.M. 4 Giugno 1993 n° 248, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire seicentomila (art. 23, comma 11°, D.M. del 4 Giugno 1993 n° 248).
8. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornire notizie non veritiere nelle domande o in altri atti e documenti presentati dagli interessati in relazione alle norme del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire seicentomila. Alla stessa sanzione soggiace chi omette di fornire notizie o dati previsti dal presente regolamento o non adempie alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire l'autorizzazione ai sensi dell'art. 3, comma 12° del D.M. 4 Giugno 1993 n° 248 (art. 23, comma 12°, D.M. del 4 Giugno 1993 n°248).
9. Il Sindaco, ricevuto il verbale inviato dal Responsabile della Vigilanza Urbana in ordine all'accertamento delle infrazioni indicate ai precedenti commi (art. 6 della Legge 28 Marzo 1991 n° 112 come modificata dalla Legge 25 Marzo 1997 n° 77 e art. 23 del D.M. 4 Giugno 1993 n° 248), definisce l'entità della sanzione pecuniaria ed emette il provvedimento sanzionatorio previsto.
10. Ogni altra violazione sarà sanzionata in base alle norme vigenti.